TRIBUNALE DI MACERATA ufficio del Giudice delle Esecuzioni

ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE N. 116/2016

ii G.E. dott.ssa riziana rinessa,
in scioglimento della riserva assunta all'udienza del 08/03/2018 in merito al
ricorso in opposizione ex art. 619 c.p.c. depositato nell'interesse di
Alessandro, Palestrini Alessandro Forreca Massimiliano ed Troit Sust nonché in
merito al ricorso ex art. 615 c.p.c. depositato nell'interesse di COOPCASA MARCHE
Soc. coop. in liquidazione coatta amministrativa;
verificata l'integrità del contraddittorio, letti gli atti e il verbale di causa, sentite le
parti;
premesso che è stato promosso ricorso ex art. 619 c.p.c. da parte di
Alessandro Palestrini Alessandro Porreca Massimilian ed Profi Sust quali soci
della Coopcasa Marche Società Cooperativa ed assegnatari degli alloggi in cui
risiedono, di proprietà della citata cooperativa, con il quale veniva chiesto di
dichiarare l'improseguibilità della presente procedura esecutiva ex art. 3, I.
400/1975;
premesso, altresì, che è stato successivamente depositato, da parte della
COOPCASA MARCHE Soc. coop. in liquidazione coatta amministrativa ricorso ex
art. 615 c.p.c., volto anch'esso a richiedere l'improseguibilità della presente
procedura esecutiva ex art. 3, l. 400/1975 o, in subordine, la sospensione della
procedura in virtù della Illiquidità, indeterminatezza, genericità, non definitività,
non debenza del preteso credito connesso al mutuo fondiario da cui trae origine
l'esecuzione immobiliare, in relazione al quale pende giudizio di opposizione allo
stato passivo presso il Tribunale di Ancona, R.G. n. 2739/2017;
premesso che l'art. 619 c.p.c. prevede che tale opposizione possa essere proposta
unicamente dal terzo che pretenda di avere la proprietà o altro diritto reale sui
beni pignorati e che, nel caso di specie, i signori repro Alessante di specie, i signori
dessando massimiliano ed rcoli Sus non sono titolari di diritto reale,
pertanto, la loro opposizione deve essere dichiarata inammissibile;
rilevato, quanto all'opposizione ex art 615 c.p.c., che vada dapprima esaminata la
doglianza relativa all'improcedibilità della procedura in presenza di liquidazione
coatta amministrativa;
rilevato che il citato art. 3, l. 400/1975, prevede che "dalla data del provvedimento
di liquidazione coatta di uno degli enti di cui all'articolo 1 della presente legge,
sui beni compresi nella liquidazione, non può essere iniziata o proseguita



alcuna azione esecutiva individuale anche se prevista ed ammessa da leggi speciali in deroga del disposto dell'articolo 51 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267" e rilevato che l'art. 51 l.f. prevede che "salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante il fallimento, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento";

ritenuto che la disposizione di cui all'art. 3 citato è estremamente chiara nello stabilire che non possano essere iniziate o proseguite azioni individuali anche se previste e ammesse da leggi speciali e che, d'altro canto, la norma di cui all'art. 41 t.u.b., che costituisce privilegio esclusivamente processuale, fa espresso riferimento alla circostanza del "fallimento" del debitore, con ciò circoscrivendo la sua portata unicamente rispetto a tale procedura concorsuale specifica;

ritenuto che, per quanto sopra esposto, appare superfluo esaminare le ulteriori doglianze promosse dalla COOPCASA MARCHE Soc. coop. in liquidazione coatta amministrativa;

In definitiva, quindi, alla luce delle considerazioni che precedono, deve ritenersi che la presente procedura esecutiva vada dichiarata improcedibile, vista la non applicabilità dell'art. 41 t.u.b. nei confronti del debitore che sia posto in liquidazione coatta amministrativa;

Quanto alle spese della presente fase a cognizione sommaria dell'opposizione, esse seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo;

P.Q.M.

FISSA

termine perentorio di giorni 60 per l'introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163 bis, o altri se previsti, ridotti della metà.

Condanna la Banca Mante dei Perit de Siere de la rimborso, in favore della COOPCASA MARCHE Soc. coop. in liquidazione coatta amministrativa delle spese di lite della presente fase che liquida in euro 1.000,00 per compensi, oltre accessori come per legge. Spese compensate per il resto.

Si comunichi.

Macerata, 14/03/2018

II G.E.

Dott.ssa Tiziana Tinessa

